



# Città di Fara in Sabina

---

## ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 05.03.2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

### IL SINDACO

#### PREMESSO

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

#### VISTI

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite



## Città di Fara in Sabina

---

per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

il DPCM del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia*"; -

il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per



## Città di Fara in Sabina

---

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

### **CONSIDERATO CHE**

Alla data odierna all'interno dei plessi scolastici del Comune di Fara in Sabina la situazione epidemiologica da *Covid 19* sta subendo un incremento costante;

I dati ufficiali forniti dall'ASL di Rieti in data odierna, in considerazione del DPCM 2 marzo 2021, che entrerà in vigore dal 6 marzo 2021, registrano nel Comune di Fara in Sabina un incremento dei contagi nella settimana dal 26.02.2021 al 04.03.2021 pari a 57 positivi, che, sul totale della popolazione farensese, supera l'indice stabilito dal decreto stesso di 250 su 100.000, elemento definito motivante per la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Si evidenziano cluster scolastici attivi e la percentuale degli stessi sulle positività totali del territorio è pari al 32,18%

Lo sviluppo diffuso di numerosi focolai all'interno dei vari istituti presenti sul territorio comunale costituisce una condizione di estrema contagiosità per lo stretto contatto tra gli alunni e tra questi ed i docenti, rappresentando circostanza ideale per la diffusione incontrollata del virus;

Tale situazione costituisce una circostanza molto pericolosa non solo per gli alunni e per il personale docente, ma per l'intera collettività, anche alla luce della maggiore trasmissibilità delle cosiddette varianti del virus, che risultano molto più infettive e che stanno portando l'intero paese verso una nuova ondata di contagi;

**RITENUTO** pertanto necessario, in via cautelare e, nelle more di eventuali provvedimenti regionali o governativi, sospendere ogni tipo di attività in presenza in relazione a tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido comunale e tutte le strutture private assimilabili, quali asili nido e ludoteche, per il periodo 8 marzo – 13 marzo 2021;

**RITENUTO**, altresì, necessario **ATTIVARE** la Didattica a Distanza in relazione alla scuola primaria, secondaria di I e II grado, ed a tal fine di aver formulato istanza per le vie brevi ai Dirigenti scolastici;

Sentiti i dirigenti scolastici, l'ASL di Rieti territorialmente competente, l'Ufficio Scolastico Provinciale, e l'Ufficio Territoriale del Governo di Rieti, ciascuno per la propria competenza;

### **RICORDATO CHE**





# Città di Fara in Sabina

---

In caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco nell'ambito del territorio comunale;

## **RICHIAMATO**

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

## **ORDINA**

1. La sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Comune di Fara in Sabina, per il periodo 8 marzo – 13 marzo 2021;
2. La chiusura della scuola dell'infanzia del Comune di Fara in Sabina e dell'asilo nido comunale e di tutte le strutture private assimilabili, quali asili nido e ludoteche, per il periodo 8 marzo – 13 marzo 2021;

## **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali e nei principali luoghi pubblici del territorio comunale.
- la trasmissione del presente provvedimento tramite PEC:
  - alla Prefettura-UTG di Rieti;
  - al Dirigente scolastico dell'I.C.S. Fara in Sabina;
  - al Dirigente scolastico del Liceo Lorenzo Rocci
  - al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Aldo Moro
  - alla ASL di Rieti – SISP;
  - al Comando di Polizia Locale di Fara in Sabina;
  - ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri di Passo Corese e Fara in Sabina;
  - al responsabile del settore I del Comune di Fara in Sabina
  - al responsabile del settore III del Comune di Fara in Sabina

## **AVVERTE**



# Città di Fara in Sabina

---

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Fara in Sabina, 5 marzo 2021

Il Sindaco

Roberta CUNEO

